

1 - DATI ANAGRAFICI CLIENTE (compilare in STAMPATELLO)

NOME		COGNOME			
CODICE FISCALE		LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO di RESIDENZA			N CIVICO / SUFFISSO	PIANO	SCALA
COMUNE	CAP	PROV	TELEFONO		
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE BOLLETTE (compilare SOLO se diverso dalla residenza)			N CIVICO / SUFFISSO	PIANO	SCALA
			INTERNO	INTERNO	INTERNO

2 - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA NEL LUOGO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il cliente, ai sensi dell'art. 46 e 48 del DPR 445/2000, dichiara di avere la residenza nel luogo di somministrazione della fornitura di energia elettrica del presente contatto

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA NEL LUOGO DI FORNITURA

3 - OGGETTO DELL'OFFERTA

La seguente proposta riguarda il punto di fornitura ad uso residenziale domestico indicato dalle fatture di fornitura energia elettrica fornite dal Cliente, che sono parte integrante del contratto.

4 - ADESIONE AGSM ENERGIA RINNOVABILE (per le tariffe, vedi "scheda di riepilogo dei corrispettivi" a pag.2)



Adesione Agsm Energia Rinnovabile(*) SI NO

(*)in caso di mancata selezione l'opzione energia rinnovabile NON verrà attivata

5 - ADESIONE OPZIONALE BOLLETTA ELETTRONICA



Attivazione servizio Bolletta elettronica SI NO

Attenzione: per aderire a Bolletta elettronica è necessario attivare il servizio Conto Comodo (domiciliazione delle utenze) – punto 9

6 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA (Eurocent/kWh) sia in bassa tensione che in media tensione

SCONTO "PE"	<i>I prezzi si intendono al netto delle perdite di rete, che verranno fatturate al medesimo prezzo. Gli oneri dispacciamento applicati saranno quelli previsti dall' AEEG per il libero mercato (Del. AEEG 111/06 e s.m.i.). Non saranno richiesti oneri in materia di emissioni di CO2, in deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di contratto.</i>
30%	

AGSM TOP è l'offerta che AGSM dedica ai clienti titolari di azienda, con forniture di gas servite da Agsm Energia con un consumo annuo maggiore o uguale a 200.000 mc e/o di energia elettrica con un consumo annuo maggiore o uguale a 1.000.000 kWh. L'offerta comporta uno sconto pari al 30% sulla componente energia PE, sul solo consumo di energia elettrica ad uso domestico della abitazione di residenza. Qualora venissero meno le condizioni di accesso all'offerta, verrà comunque garantito uno sconto del 5% sulla componente energia PE. La tipologia di offerta AGSM TOP monorario o biorario è determinata sulla base dello strumento di misura presente. Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il Distributore Locale provveda all'installazione di un contatore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, verrà applicata la tipologia multioraria. Le fasce orarie secondo le quali avverrà l'addebito dell'energia saranno quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e successive modificazioni disposte dalla stessa AEEG.

7 - PERIODO DI FORNITURA

Ha INIZIO entro 2 mesi dall'accettazione dell'offerta per punti di prelievo in regime di maggiore tutela o salvaguardia e alla prima data utile per i restanti. Il contratto sarà rinnovato secondo l'art. 2 delle Condizioni Generali del contratto.

NOTA Le tipologie di contratto, monorarie o multiorarie, da considerare ai fini della scelta del prezzo, per ciascun punto di prelievo e per l'intero periodo di fornitura, saranno determinate sulla base dello strumento di misura presente. Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il Distributore Locale provveda all'installazione di un contatore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, verrà applicata la tipologia multioraria. Le fasce orarie secondo le quali avverrà l'addebito dell'energia saranno quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e successive modificazioni disposte dalla stessa AEEG.

IMPORTANTE: L'adesione all'offerta non comporta oneri associativi, né quote di adesione di tipo a tantum. Inoltre, AGSM Energia S.p.a. offre la presente consulenza energetica a titolo gratuito. **Validità condizioni economiche fino al 31 del corrente anno**, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno salvo disdetta da parte del cliente. Per i successivi anni, entro il 31 ottobre AGSM Energia comunicherà le nuove condizioni economiche per i 12 mesi successivi, mediante comunicazione in bolletta, qualora vengano previsti dei nuovi prezzi. **Non verranno applicati gli oneri di emission trading (CO2).**

8 - RECESSO DALLA PRECEDENTE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (se non è già cliente AGSM Energia)

Qualora il sottoscrittore richiedente non sia già cliente AGSM Energia, con la presente sezione di contratto recede dal contratto in essere con il proprio attuale fornitore, con effetto a decorrere dalla prima data utile (il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del fornitore disdetta: art. 7.1 allegato A della Delibera n. 144/2007 dell'AEEG). Incarica il nuovo fornitore prescelto, AGSM Energia S.p.a., dell'inoltro delle comunicazioni relative al presente recesso all'attuale fornitore (quanto previsto dall'art. 5.2 allegato A alla delibera n. 144/2007 dell'AEEG, una volta trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla delibera 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla delibera 30 maggio 2006, n. 105/06).

9 - MODALITA' DI PAGAMENTO (obbligatorio se attiva Bolletta elettronica)

CONTO COMODO (addebito diretto sul conto corrente). Se aderisce compilare la tabella seguente indicando il codice IBAN completo (composto di 27 caratteri, indicato in qualsiasi estratto conto recente della sua banca)

Nome PERSONA FISICA titolare o delegato del conto		Codice Fiscale PERSONA FISICA titolare o delegato del conto			
BANCA		AGENZIA			
Codice Paese	Cin IBAN	Cin BBAN	ABI	CAB	CC

Il sottoscrittore autorizza la banca a margine a provvedere al pagamento delle bollette di energia elettrica, acqua gas e teleriscaldamento relative all'utenza sopra riportata emesse da AGSM Energia S.p.a. addebitando l'importo sul conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme previste per il servizio senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro la data scadenza o data prorogata dal creditore. Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume incarico del pagamento delle bollette che AGSM Energia S.p.a. invierà direttamente al debitore prima della scadenza delle bollette a condizione che, al momento del pagamento, il conto di in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato ad AGSM Energia S.p.a. direttamente a cura del debitore. Prende atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal precedente accordo, anche su richiesta di AGSM Energia S.p.a.. Prende inoltre atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento della bolletta AGSM Energia S.p.a. dovrà dare immediato avviso alla banca in tal senso entro la data di scadenza della bolletta. E' a conoscenza che l'agenzia di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da sciopero anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento o ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

Data _____ Firma del cliente o delegato del conto _____

10 - FIRMA DEL CLIENTE

Dichiaro di richiedere la fornitura di energia elettrica da AGSM energia S.p.a. alle condizioni sopra specificate e a quelle riportate nelle Condizioni Generali di Fornitura predisposte dallo stesso fornitore, che sin d'ora approvo, e in tutti i restanti allegati alla presente richiesta.

Data _____ Firma del cliente _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 il Cliente dichiara di conoscere e accettare le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 3.3.3 (Modalità della somministrazione); Art. 6.2.4 (Contestazioni sulla fattura); Art. 7 (Ritardo nei pagamenti); Art. 9 (Sospensione, risoluzione recesso e ripensamento); Art. 12 (Cessione del contratto); Art. 20.2 (Elezioni di domicilio e foro competente).

Data _____ Firma del cliente _____

IMPORTANTE

Ricordi di allegare una copia della prima pagina della fattura per ciascun punto di fornitura (con data e firma su ciascuna)
La presente promozione è valida fino al giorno 15/10/2011 ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del c.c

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

Consumo Anno (kWh)	Profilo Monorario		Profilo spostato su fasce non di punta				Profilo spostato su fasce di punta			
	AGSM TOP	Servizio di maggior tutela	F1: 10%		F2 F3: 90%		F1: 60%		F2 F3: 40%	
			AGSM TOP		Servizio di maggior tutela		AGSM TOP		Servizio di maggior tutela	
			prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta
1200	135,81	165,71	134,07	132,78	163,22	161,39	137,80	139,26	168,55	170,64
2700	315,11	382,39	311,18	308,29	376,77	372,65	319,58	322,86	388,77	393,46
3500	468,19	555,41	463,10	459,36	548,12	542,78	473,99	478,24	563,68	569,76
4500	662,30	774,43	655,74	650,93	765,06	758,19	669,74	675,22	785,06	792,89

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW

Consumo Anno (kWh)	Profilo Monorario		Profilo spostato su fasce non di punta				Profilo spostato su fasce di punta			
	AGSM TOP	Servizio di maggior tutela	F1: 10%		F2 F3: 90%		F1: 60%		F2 F3: 40%	
			AGSM TOP		Servizio di maggior tutela		AGSM TOP		Servizio di maggior tutela	
			prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta	prezzi biorari transitori	prezzi biorari a richiesta
1200	255,74	285,64	253,99	252,71	283,14	281,31	257,72	259,18	288,48	290,56
2700	460,25	527,53	456,32	453,43	521,91	517,79	464,72	468,00	533,91	538,61
3500	601,66	688,87	596,56	592,82	681,59	676,24	607,45	611,71	697,14	703,23
4500	780,70	892,83	774,15	769,34	883,47	876,60	788,15	793,62	903,47	911,29

FASCE ORARIE

Fascia F1	Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Fasce F2 e F3	Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

I valori indicati nelle tabelle, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Condizioni limitative dell'offerta

AGSM TOP è l'offerta che AGSM dedica ai clienti titolari di azienda, con forniture di gas servite da Agsm Energia con un consumo annuo maggiore o uguale a 200.000 mc e/o di energia elettrica con un consumo annuo maggiore o uguale a 1.000.000 kWh. L'offerta comporta uno sconto pari al 30% sulla componente energia PE, sul solo consumo di energia elettrica ad uso domestico della abitazione di residenza. Qualora venissero meno le condizioni di accesso all'offerta, verrà comunque garantito uno sconto del 5% sulla componente energia PE. La tipologia di offerta AGSM TOP monorario o biorario è determinata sulla base dello strumento di misura presente. Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il Distributore Locale provveda all'installazione di un contatore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, verrà applicata la tipologia multioraria. Le fasce orarie secondo le quali avverrà l'addebito dell'energia saranno quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e successive modificazioni disposte dalla stessa AEEG.

Oneri aggiuntivi del Servizio di Vendita

A copertura degli oneri di sbilanciamento per il Servizio Vendita, viene applicato un corrispettivo per la Quota Energia, componente Vendita Mercato Libero (VML), equivalente alle componenti perequative UC1 e PPE (prezzo perequazione energia) previste per i clienti in regime di maggior tutela, così come definite ed aggiornate dall'AEEG. AGSM Energia, si riserva, inoltre di addebitare al cliente un corrispettivo di valore pari a quelli previsti dall'art 7 bis del Testo Integrato di Vendita (attualmente di 23€) nel caso di attivazione della fornitura di nuovo punto prelievo o di uno precedentemente disattivato. Questo contributo si applica in aggiunta al contributo dovuto all'impresa di distribuzione per la medesima prestazione.

Opzioni aggiuntive con oneri a carico del cliente per servizi Accessori

L'adesione all'opzione energia rinnovabile comporta un sovrapprezzo di 0,006 €/kWh e garantisce la fornitura di energia elettrica ottenuta da impianti a fonte rinnovabile, ed è certificata e garantita dalle certificazioni internazionali RECS - Renewable Energy Certificate System (www.recs.org) e 100% energia verde (www.centopercentoverde.org). Il cliente che aderisce all'opzione Energia Rinnovabile sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabile e a testimonianza, dell'impegno a favore dell'ambiente, riceverà per posta l'eco kit contenente l'Attestato di garanzia e gli adesivi.

Modalità di Indicizzazione / Variazione

Il prezzo dell'energia elettrica e delle perdite di rete è correlato al prezzo della componente energia (PE) definito trimestralmente dall'AEEG. Altre componenti aggiuntive quali ad prezzo dispacciamento (PD), prezzo di commercializzazione e vendita (PCV), componente di dispacciamento (DISbt) e imposte saranno soggette ad eventuali variazioni a seguito di provvedimenti dell'AEEG. Aggiornamenti e variazioni sono resi pubblici anche sul sito www.autorita.energia.it.

Descrizione dello Sconto e/o del Bonus

L'adesione facoltativa al servizio Bolletta elettronica comporta un ulteriore risparmio di 0,75€/bimestre, corrispondenti a 4,5€/anno e prevede l'invio della bolletta in formato elettronico (formato pdf) direttamente sulla casella di posta elettronica indicata dal cliente. Per aderire a Bolletta elettronica è necessario attivare il servizio di domiciliazione bancaria delle bollette.

Articolo 1 – Oggetto del disciplinare

1.1 AGSM Energia spa, nel seguito denominata anche Fornitore, si impegna a somministrare al Cliente, che si impegna ad acquistarlo, il suo fabbisogno di energia elettrica richiesto, secondo le previsioni, in termini di quantità, modalità di prelievo e costo, riportate nell'accluso contratto di fornitura denominato *Richiesta di Fornitura*. Eventuali previsioni specifiche contenute nel predetto allegato, relative ad aspetti che risultano regolati anche nel presente disciplinare, prevalgono su quelle contenute in quest'ultimo.

1.2 Il presente disciplinare è sottoposto alle norme di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito indicata come AEEG) del 26 maggio 1999, n.78/99, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Durata e decorrenza contrattuale

2.1 La fornitura decorre dalla data indicata nel contratto, per la durata ivi riportata. Successivamente, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di due mesi, inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata A/R. Qualora il Fornitore, per i successivi periodi di fornitura, preveda delle condizioni generali d'offerta differenti dalle precedenti dovrà comunicare al Cliente, con anticipo di almeno tre mesi dalla data di scadenza del contratto o del rinnovo, mediante una comunicazione in bolletta, le nuove condizioni.

Articolo 3 - Condizioni di fornitura

3.1 Punti di prelievo.

3.1.1 L'energia è destinata ai siti produttivi del Cliente (di seguito denominati punti di prelievo), elencati nel contratto.

3.1.2 Il Cliente può proporre al Fornitore l'aggiunta di nuovi punti di prelievo ed il Fornitore può, a sua discrezione, accettare di estendere la fornitura a detti punti. Qualora il Fornitore accetti di estendere la fornitura ai nuovi punti di prelievo proposti dal Cliente, ciò avviene a condizioni tecniche ed economiche da concordarsi.

3.1.3 L'energia elettrica è somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore Locale.

3.2 Previsioni di prelievo, suddivisione dell'energia in fasce e obblighi del Cliente..

3.2.1 Il ritiro dell'energia avviene nell'ambito delle previsioni di prelievo del periodo oggetto del contratto, già note al Fornitore e al Cliente (di seguito anche le Parti), suddivise, ove possibile, per fascia oraria.

3.2.2 Le indicazioni riportate nel contratto non tengono conto né di possibili inserimenti di punti di prelievo richiesti in corso di contratto, né di fabbisogni diversi rispetto a quelli ipotizzati.

3.2.3 Agli effetti del contratto qualunque riferimento alle fasce orarie si intende riferito ai valori di cui alla Delibera AEEG del 2 agosto 2006 n. 181/06 e successive modificazioni (Testo Integrato).

3.3 Modalità della somministrazione.

3.3.1 L'energia elettrica è immessa nella rete nazionale dai fornitori di AGSM Energia spa con carattere di continuità, secondo modalità tecniche e standards qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti all'art. 11 del contratto, e le eccezioni regolate da specifiche pattuizioni.

3.3.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi tra le parti, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che vengono emanati dalle competenti Autorità tra la disciplina dell'uso delle reti e attengono ai rapporti fra il Cliente e il Distributore Locale ovvero TERNA, al quale ogni punto di prelievo è collegato. In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendano necessari nel corso della fornitura.

3.3.3 Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti autorità, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del contratto.

3.3.4 Per quanto espressamente previsto nel comma precedente, il Fornitore, quale "Acquirente grossista" ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 79 del 1999, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo lo stesso persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

Articolo 4 - Prezzo dell'energia e trattamento fiscale

4.1 Il prezzo per la somministrazione di energia è determinato in base alla struttura tariffaria stabilita nel contratto ed è applicato a tutti i prelievi effettuati dal Cliente, secondo le condizioni richiamate al precedente art. 3.

4.2 Se non specificato diversamente nelle condizioni particolari di fornitura, i suddetti prezzi non sono comprensivi delle perdite di trasporto, che fanno capo al Cliente secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG del 30 gennaio 2004 n. 5/04 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

4.3 Gli stessi non comprendono né i corrispettivi né gli oneri di cui al successivo articolo 5.

4.4 Dal prezzo sono, altresì, escluse, e sono pertanto addebitate a parte al Cliente, le imposte, che sono applicate secondo le disposizioni fiscali vigenti.

4.5 Il Fornitore opera in qualità di sostituto di imposta, fatti salvi accordi particolari tra il Cliente e l'Amministrazione Finanziaria che dovranno essere trasmessi al fornitore.

4.6 Quanto all'imposta sul valore aggiunto, il Cliente comunica in forma scritta, prima dell'inizio della fornitura, eventuali situazioni che prevedano l'applicazione di aliquote diverse da quelle normalmente stabilite.

4.7 Il prezzo offerto comprende già i vantaggi derivanti dall'energia d'importazione e CIP 6. Pertanto il Cliente rilascerà al Fornitore, entro le scadenze prescritte e secondo quanto disposto dall'AEEG e dal GSE o da altro organo competente, la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione all'anno di fornitura, all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e dei diritti per l'energia CIP 6.

4.8 E' a carico del Cliente un contributo per le spese commerciali di gestione, commisurato alla componente PCV (prezzo di commercializzazione e vendita) previsto nel regime di Maggior tutela.

4.9 A copertura degli oneri di sbilanciamento verrà applicato un corrispettivo equivalente alle componenti perequative UC1 e PPE (prezzo perequazione energia) previste per i clienti in regime di maggior tutela, così come definite ed aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

4.10 Il prezzo non include eventuali oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica). Qualora il Fornitore dovesse sostenere detti oneri nel corso del periodo di esecuzione del contratto, i costi relativi verranno posti a carico del Cliente e fatturati separatamente rispetto al prezzo dell'energia.

4.11 Oneri per certificati verdi: relativamente all'anno 2011, all'energia prelevata dall'Acquirente, ed alle relative perdite di rete, il Fornitore si riserva di applicare un ulteriore corrispettivo per tenere conto degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11, e successive modifiche ed integrazioni, (cosiddetti oneri per Certificati Verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al fornitore per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi definito dalla Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione.

Articolo 5 - Uso delle reti, servizi di: distribuzione, dispacciamento dell'energia elettrica e servizi accessori-corrispettivi e oneri

5.1 I corrispettivi per l'uso delle reti, così come le maggiorazioni e ogni altro onere connesso al trasporto dell'energia, sono a carico del Cliente, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 5/04 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

5.2 Il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ai sensi dell'Art. 1705 c.c.per la stipula dei contratti di trasporto (servizi di trasmissione e distribuzione) e dispacciamento per i punti di prelievo oggetto del presente contratto, rispettivamente con il distributore competente e con Terna S.p.A. Il Fornitore, o altro soggetto delegato dallo stesso, si obbliga a stipulare tali contratti, a propria cura e senza chiedere compenso per lo scio, sottoponendo, ove necessario, l'eventuale modulistica al Cliente, il quale si impegna a prestare la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti e le informazioni utili e necessarie allo scopo.

Per ogni punto di prelievo del presente contratto, il Cliente autorizza il distributore a rilasciare al Fornitore le curve di prelievo orarie.

Il cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento del mandato e che, in particolare, per l'attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, non devono sussistere proprie obbligazioni insolite nei confronti del distributore competente.

Resta invece inteso che il Cliente conserverà ogni rapporto con il distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei Siti ed impianti. Ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasmissione e distribuzione, il Cliente dovrà separatamente accettare le condizioni tecniche per l'erogazione del relativo servizio predisposte dal distributore competente, corrispondendo l'eventuale importo dell'onere per l'imposta di bollo.

In assenza della accettazione del Cliente delle condizioni tecniche per l'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione, ove il distributore competente non dia corso al servizio o ne disponga la sospensione, il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, il mandato ed il Contratto.

Tutti i mandati così conferiti cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.

5.3 I costi del trasporto sono esposti nella medesima fattura che riporta i costi dell'energia del corrispondente periodo.

5.4 I corrispettivi previsti per il servizio di dispacciamento secondo quanto previsto dalla Delibera n. 168/03 dell'AEEG contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79" e successive modifiche e integrazioni e dalle delibere 111/06, 253/06 e 73/07 dell'AEEG.

5.5 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o regolamenti applicativi disposti dall'AEEG e/o TERNA, relativamente alle succitate delibere, sono applicate integralmente dal Fornitore al Cliente. Qualora tali modifiche od integrazioni o regolamenti disposti dall'AEEG e/o TERNA prevedano una qualsivoglia programmazione dei consumi e/o delle potenze, tale attività è a completo ed esclusivo carico del Cliente.

Art 6 – Rilievo dati di consumo; modalità di fatturazione; condizioni e termini di pagamento

6.1 Misurazione dei prelievi.

6.1.1 Il rilievo dei dati di consumo dell'energia elettrica somministrata ai singoli punti di prelievo ha periodicità mensile e avviene sulla base dei dati analitici relativi ai consumi stessi resi noti al Fornitore dal Distributore Locale.

6.1.2 Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore Locale in tempi utili per la fatturazione, il Fornitore ha facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione o di procedere alla fatturazione in acconto sulla base dei consumi storici.

6.2 Fatturazione.

6.2.1 La fatturazione, relativamente a ciascun punto di prelievo, è effettuata direttamente al Cliente, il tutto in base ai disposti in materia fiscale vigenti.

6.2.2 La stessa viene effettuata sulla base dei dati di consumo dell'energia, rilevati come sopra disposto, e la fattura è emessa entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi.

6.2.3 E' facoltà del Fornitore procedere a fatturazioni in acconto, provvedendo appena possibile al relativo conguaglio, al ricevimento dei dati di consumo da parte del Distributore Locale.

6.2.4 Eventuali contestazioni sulla fattura, fermo restando l'obbligo di pagamento nel termine previsto nel punto successivo, vanno sollevate entro dieci giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine la stessa si riterrà accettata dal Cliente.

6.3 Pagamento.

6.3.1 Il pagamento della fattura è eseguito entro l'ultimo giorno del mese di emissione della stessa e con valuta non successiva al giorno medesimo. Qualora la fattura venisse emessa in data successiva al decimo giorno lavorativo, il Cliente è tenuto al pagamento della stessa entro il ventesimo giorno dalla data di emissione.

6.3.2 I pagamenti, salvo espressa pattuizione in senso contrario, possono essere effettuati soltanto a mezzo di rimessa diretta e non possono essere differiti per alcuna ragione o causa.

6.3.3 Il Fornitore garantisce al Cliente che l'inizio della fornitura avviene a partire dalla data indicata nell'art. 2.1, avendo espletato ogni procedura a suo carico.

Art. 7 - Ritardo nei pagamenti

7.1 Sui pagamenti eseguiti in ritardo è dovuto un interesse rapportato al T.U.S. maggiorato di cinque punti percentuali, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

7.2 In caso di mancato pagamento entro il termine, il Fornitore invia al Cliente un sollecito di pagamento tramite raccomandata a.r., fissando un termine di 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della stessa, per il pagamento medesimo. Qualora ciò non avvenga il Fornitore si riserva la facoltà di interrompere la somministrazione e di dichiarare risolto il contratto; come previsto anche nel successivo articolo 9.1.1 e 9.2.2.

Art. 8 - Garanzie sui pagamenti

8.1 Il Fornitore provvede a formulare una richiesta di copertura assicurativa sul credito prima dell'inizio della fornitura. In caso di mancato rilascio o di revoca in corso di contratto di tale copertura, l'efficacia degli obblighi contrattuali con il Fornitore sarà subordinata alla consegna da parte del Cliente, entro 15 gg dalla richiesta, di idonea garanzia fideiussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dal Fornitore. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contratti in data anteriore all'approvazione della predetta garanzia fideiussoria. La fideiussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento.

8.2 La suddetta garanzia coprirà 3 (tre) mesi di consumo (incluse imposte e IVA) e dovrà avere efficacia per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi.

8.3 In caso di escussione da parte del Fornitore di detta garanzia fideiussoria, il Cliente provvederà tempestivamente a reintegrarla.

8.4 In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fideiussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell'inizio della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di non dare corso alla somministrazione o di provvedere all'immediato recesso del presente contratto.

Art. 9 – Sospensione, risoluzione, recesso e ripensamento

9.1 Sospensione.

9.1.1 Il Fornitore ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'energia elettrica ove il Cliente, nonostante il sollecito di cui all'art. 7.2, si renda inadempiente all'obbligo di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti, sia a titolo di prezzo dell'energia ricevuta che per imposte e/o eventuali addebiti previsti nel contratto.

9.2 Risoluzione.

9.2.1 A prescindere da quanto sopra previsto, ognuna delle Parti ha il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nell'eventualità che l'altra Parte rimanga inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, fermo restando che prima di risolvere il contratto la Parte non inadempiente deve contestare per iscritto l'avvenuto inadempimento all'altra Parte, intimandole di porvi rimedio entro un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora.

9.2.2 Qualora allo scadere dei termini del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

9.2.3 Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Cliente la qualifica di Cliente Idoneo, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

9.2.4 La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.

9.3 Recesso.

9.3.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 1 (uno) nel caso di cliente finale domestico e di mesi 3 (tre) nel caso di cliente finale non domestico, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

9.3.2 Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 6 (sei), comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

9.3.3 L'Acquirente ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 3 mesi, il recesso andrà comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r..

Ad esclusione delle forniture con utenza domestica, in caso di rescissione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, l'Acquirente sarà soggetto ad un conguaglio in ragione di 0,01€/kWh calcolato sui consumi presunti dalla data di recesso alla scadenza contrattuale. La base di computo dei consumi non effettuati sarà parametrata ai consumi reali effettuati dalla data di attivazione alla data di recesso.

9.4 Ripensamento

9.4.1 Il Cliente, avendone titolo e nel rispetto degli art. 3 e 4 della delibera 105/07 e s.m.i., ha diritto a recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della stipula.

Art. 10 – Modifica delle condizioni economiche

10.1 Le condizioni economiche previste nella *Richiesta di Fornitura* valgono per la fornitura della quantità di energia nello stesso indicata, ammettendosi uno scostamento, in termini assoluti, del più/meno 15%

10.2 In caso di scostamento superiore alla suddetta percentuale, il fornitore si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche.

Art. 11 - Forza maggiore

11.1 Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore, una delle Parti non possa, totalmente o parzialmente, adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto, ad eccezione di quelle riferite al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia, tale Parte è liberata da ogni responsabilità per l'inadempimento, purché ne dia prontamente comunicazione scritta, con raccomandata a.r., all'altra Parte sin dal momento stesso in cui la causa di forza maggiore abbia a verificarsi, pur dovendo la parte stessa, con ogni mezzo, cercare di rimuovere sollecitamente tale causa e di porvi rimedio.

11.2 Per le finalità del contratto rientrano nelle cause di forza maggiore tutti quei fatti contingenti che sono estranei al controllo della Parte che invoca la forza maggiore e che, utilizzando la normale diligenza, la Parte medesima non avrebbe potuto prevenire o evitare, dandosi le Parti sin d'ora atto che sono da considerarsi estranei al loro controllo gli scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore) e tutti i fatti connessi alla gestione della Rete di Trasmissione Nazionale e/o a quella dell'eventuale Distributore Locale, in quanto esercitate da soggetti terzi individuati per legge; alla stessa stregua sono considerate anche eventuali restrizioni imposte dalle Autorità.

11.3 Nessuna causa di forza maggiore può consentire al Cliente di non provvedere al pagamento dell'energia elettrica ricevuta.

11.4 Nessuna causa di forza maggiore può comportare il prolungamento della durata del contratto.

11.5 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in eventuali successivi accordi tra le Parti, l'esecuzione del contratto è sospesa durante il periodo in cui continuano a persistere le cause di forza maggiore. Successivamente, al loro venir meno, la Parte che le aveva fatte valere provvede a informare per iscritto, con raccomandata a.r., l'altra Parte ed a riprendere gli adempimenti e gli obblighi previsti dal contratto, la cui scadenza non subisce proroghe.

11.6 Nonostante qualsiasi eventuale diversa disposizione, se una Parte dovesse invocare la sussistenza di una causa di forza maggiore per un periodo continuativo superiore a 60 (sessanta) giorni, l'altra Parte può risolvere il contratto con una semplice comunicazione scritta allo scadere del 60° (sessantesimo) giorno.

Art. 12 - Cessione del contratto

12.1 Il contratto non è cedibile a terzi, totalmente o parzialmente, da parte del Cliente; lo stesso è liberamente cedibile dal Fornitore a Società controllante o controllata o collegata secondo il disposto dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 13 – Inserimento di regolamentazioni tecniche e di clausole negoziali; modifica della normativa e dei parametri economici

13.1 Le Parti si danno atto che nel contratto sono recepite automaticamente tutte le clausole negoziali, le regolamentazioni tecniche e tariffarie in esecuzione delle eventuali future determinazioni dell'AEEG, di TERNA e di legge.

13.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente contratto, le Parti provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare agli stessi.

13.3 Qualora, per effetto delle deliberazioni emanate dall'Autorità ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico o ai relativi provvedimenti tariffari, i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche alle quali il Fornitore si è impegnato a stipulare il contratto, lo stesso provvede a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro trenta giorni dall'emanazione dei predetti provvedimenti.

13.2 Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle parti di risolvere di diritto il contratto, con effetto dal 90° giorno successivo alla data di emanazione dei provvedimenti menzionati.

Art. 14 - Registrazione

14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni stabilite dal contratto sono assoggettate ad imposta IVA e, pertanto, è prevista l'esazione della tassa di registro in misura fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

14.2 I costi per la eventuale registrazione del contratto sono a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%, oppure sono dovute nella totalità dalla Parte che con il proprio inadempimento ne ha reso necessaria la produzione in giudizio.

Art. 15 - Riservatezza

15.1 Ciascuna Parte, sia in costanza del contratto sia per il biennio successivo alla scadenza e/o anticipata risoluzione dello stesso, considera come segrete e confidenziali e si astiene dal rivelare ad altri o dall'usare a proprio vantaggio, se non con espresso consenso dell'altra, le informazioni tecniche nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nel corso di questo rapporto contrattuale dall'altra Parte e che debba ritenersi genericamente riservata e confidenziale, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicate a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

Art. 16-Tutela dei dati personali

16.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n° 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del Contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Art. 17 - Rinvio normativo

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle Deliberazioni dell'Autorità, e alle norme del cod. civ., laddove applicabili.

Art. 18 - Modifiche

18.1 Le modifiche o integrazioni del contratto hanno validità solo se redatte per iscritto e se sottoscritte da entrambe le Parti, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.

Art. 19 - Comunicazioni

19.1. Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il contratto devono essere trasmesse per iscritto.

19.2. Deve altresì essere comunicata per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i punti di prelievo.

Art. 20 - Elezione di domicilio e foro competente

20.1 Il Cliente e il Fornitore eleggono domicilio, a tutti gli effetti del contratto, presso la propria sede legale.

20.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto e relativi allegati è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 21- Annullamento di precedenti accordi

21.1 Il contratto, denominato *Richiesta di Fornitura*, sostituisce e annulla ogni altro precedente accordo, contratto, lettera, e/o quant'altro eventualmente sottoscritto in precedenza dalle Parti o da loro danti causa.

Art. 22- Informativa sulla privacy ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di Protezione dei dati Personali", informiamo che i dati forniti dal Cliente o acquisiti dal Fornitore nell'ambito dell'attività, potranno essere impiegati, nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Fornitore. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, a), D.Lgs. 196/2003, s'intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il Titolare del trattamento dei dati personali, così come definito dall'art. 4, punto f), e all'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, è AGSM Energia spa, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGSM Verona S.p.A., cod. fisc. e P. IVA 02968430237, con sede in Lungadige Galtarossa n. 8, Verona, nella persona dell'Amministratore Unico pro-tempore. Il Responsabile del Trattamento, ex art. 4-1° comma - g) e 29 D.Lgs. 196/2003, dei Dati Personali di Clienti "Idonei" ex D.Lgs. "Bersani" n. 79/99, raccolti a fini commerciali, è il Direttore Generale, Responsabile della Direzione Operativa di AGSM Energia spa, Ing. Floriano Ceschi. Il nominativo del Responsabile suddetto, è inserito nell'elenco dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali pubblicato, in forma sintetica, alla pagina "privacy" sul sito internet aziendale www.agsm.it. Tali dati saranno impiegati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività del Fornitore, quali ad esempio: esigenze legate alla stipula di un contratto da attivare su sua richiesta, dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti, eseguire obblighi di legge, dare corso alle modalità di pagamento convenute, esigenze di tipo operativo e gestionale, esigenze di controllo sui pagamenti e azioni conseguenti, finalità specifiche di marketing operativo e strategico del Fornitore. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere eseguito anche attraverso dispositivi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di apparecchi automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Informiamo altresì che il trattamento dei dati personali forniti dal Fornitore o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività del Fornitore, potrà essere eseguito, oltre che da Agsm Energia spa, anche da società del Gruppo AGSM Verona nonché a terzi fornitori di servizi e possono venire a conoscenza di soggetti preposti alla gestione dei contratti di fornitura in qualità di incaricati al trattamento. Informiamo dell'obbligatorietà del conferimento dei dati all'atto della sottoscrizione del contratto, in relazione alla normativa vigente in materia. Informiamo inoltre che, in merito ai predetti trattamenti, il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (articolo il cui testo è riprodotto sul retro della presente). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali potranno essere richieste presso la sede di Agsm Energia spa. Infine, si ricorda che l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti di cui al citato elenco, potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire le operazioni o i servizi dal Cliente richiesti o l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale dal Cliente richiesto o impedire la prosecuzione di eventuali rapporti in corso.